fondo gomma plastica

IL TUO DOMANI IN BUONE MANI.



DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

- DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 1 MOTIVI PER CUI SI PUÒ CHIEDERE UN'ANTICIPAZIONE - AMMONTARE DELLE ANTICIPAZIONI
- ART. 2 LIMITAZIONI
- ART. 3 ONERI A CARICO DELL'ISCRITTO
- ART. 4 MODALITÀ DI RICHIESTA
- ART. 5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA
- ART. 6 TEMPI DI EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE
- ART. 7 REINTEGRO DELLA POSIZIONE
- ART. 8 TASSAZIONE

Approvato dal CdA del 30 marzo 2026

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI ____ 2

ART. 1 MOTIVI PER CUI SI PUÒ CHIEDERE UN'ANTICIPAZIONE - AMMONTARE DELLE ANTICIPAZIONI ____ 2

ART. 2 LIMITAZIONI ____ 2

Numero minimo di anni di iscrizione ____ 2

Richieste di anticipazione successive alla prima ____ 2

Importo minimo ____ 3

Giustificativi (fatture, ricevute, rogiti) per anticipazioni erogate su preventivo o preliminare ____ 3

ART. 3 ONERI A CARICO DELL'ISCRITTO ____ 3

ART. 4 MODALITÀ DI RICHIESTA ____ 3

ART. 5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA ____ 3

ART. 6 TEMPI DI EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ____ 6

ART. 7 REINTEGRO DELLA POSIZIONE ____ 6

ART. 8 TASSAZIONE ____ 6

ART. 1 MOTIVI PER CUI SI PUÒ CHIEDERE UN'ANTICIPAZIONE - AMMONTARE DELLE ANTICIPAZIONI

L'anticipazione può essere concessa all'aderente esclusivamente per i seguenti motivi:

a) 75% Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (ASL, Azienda Ospedaliera e Medico di famiglia).

b) 75% Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (ad esclusione delle pertinenze acquistate non contestualmente).

c) 75% Ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli (art. 3, comma 1, lettere a), b) c) e d) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - D.P.R. n° 380/2001) ovvero:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.

d) 30% Ulteriori esigenze: l'anticipazione può essere inoltre richiesta, fino ad un massimo del 30% della posizione individuale, anche per ulteriori esigenze dell'iscritto senza necessità di presentare al Fondo alcuna documentazione di spesa.

N.B.: Le richieste per spese sanitarie e acquisto o ristrutturazione prima casa possono essere richieste fino al 75% della posizione individuale: in ogni caso, l'importo liquidato, al netto delle ritenute fiscali, non può comunque superare la spesa documentata dall'iscritto; non saranno prese in considerazione richieste di anticipazioni a fronte di spese documentate inferiori a mille euro.

ART. 2 LIMITAZIONI

NUMERO MINIMO DI ANNI DI ISCRIZIONE

La richiesta di anticipazione per acquisto prima casa, ristrutturazione prima casa e ulteriori esigenze può essere inoltrata solo successivamente al compimento dell'ottavo anno di iscrizione al Fondo (la data di iscrizione – data di pervenimento al Fondo della richiesta di adesione – è riportata nel Prospetto delle prestazioni pensionistiche – Fase di accumulo inviata annualmente all'iscritto ed è visibile anche nell'area riservata accessibile con credenziali). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta di anticipazione sono inoltre considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto, la cui relativa posizione previdenziale sia stata trasferita presso Fondo Gomma Plastica. Può inoltre essere presa in considerazione l'anzianità di iscrizione maturata presso un altro Fondo, anche se la posizione non è stata trasferita a Fondo Gomma plastica, purché l'aderente alleghi alla richiesta di liquidazione, una certificazione redatta su carta intestata del Fondo di provenienza nel quale si dichiari che la posizione risulta non riscattata e la data di iscrizione.
Le anticipazioni per spese sanitarie, invece, possono essere richieste fin da subito.

RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

L'aderente può richiedere ulteriori anticipazioni purché presentate dopo che il Fondo abbia liquidato l'anticipazione precedente. L'importo anticipabile può essere ridotto rispetto alle percentuali del 75% o del 30% per tener conto delle somme già erogate[1]; nella pagina personale del sito internet di ciascun iscritto è possi-

1 In tale caso l'importo anticipabile è soggetto alle seguenti limitazioni: a) l'importo anticipabile non può superare il 75% della "posizione complessiva" diminuita delle anticipazioni già percepite a qualunque titolo (per "posizione complessiva" si intende la posizione individuale dell'iscritto maggiorata delle anticipazioni percepite e non reintegrate); b) nel caso di reiterazione della richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze, l'importo anticipabile non può superare, oltre al limite del punto precedente, anche il 30% della "posizione complessiva" decurtata delle somme precedentemente corrisposte a titolo di anticipazione per ulteriori esigenze. Nei precedenti punti a) e b) le anticipazioni già percepite si intendono al lordo delle imposte e al netto degli eventuali reintegri.

bile effettuare la simulazione dell'importo liquidabile al lordo delle imposte (link simulazione anticipazione). Se quanto anticipabile risultasse inferiore all'importo richiesto dall'iscritto, per l'applicazione delle limitazioni indicate, il Fondo liquiderà comunque il massimo importo liquidabile.

IMPORTO MINIMO

Il Fondo non procederà alla liquidazione se l'importo anticipabile, a causa dell'ammontare limitato della posizione o per effetto di precedenti anticipazioni, dovesse risultare inferiore a mille euro lordi.

GIUSTIFICATIVI (FATTURE, RICEVUTE, ROGITI) PER ANTICIPAZIONI EROGATE SU PREVENTIVO O PRELIMINARE

Qualora l'iscritto non inoltri al Fondo, nei tempi stabiliti, la documentazione o i giustificativi di spesa che si è impegnato a produrre all'atto della richiesta dell'anticipazione, egli è tenuto a restituire la propria posizione dell'importo ricevuto al lordo degli oneri fiscali; tale obbligo sussiste anche limitatamente alla parte di spese non documentate.
Se l'iscritto non presenta la documentazione richiesta, salvo che si sia provveduto alla restituzione di quanto liquidato, successive domande di anticipazione non saranno accolte fatte salve le seguenti eccezioni:

- le anticipazioni sanitarie su presentazione di documentazione attestante che le spese siano già state sostenute;
- situazioni di oggettiva e dichiarata impossibilità di adempiere.

In presenza di documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

ART. 3 ONERI A CARICO DELL'ISCRITTO

Gli oneri a carico dell'iscritto sono indicati nella nota informativa disponibile sul sito del Fondo.

ART. 4 MODALITÀ DI RICHIESTA

La richiesta di anticipazione deve essere presentata:

1. inoltrando la richiesta in originale tramite raccomandata A/R al seguente recapito: Fondo Gomma Plastica - Casella Postale 41 - 35030 Rubano (Pd);
2. inoltrando la richiesta utilizzando l'area riservata sul sito del Fondo;
3. inoltrando la richiesta utilizzando l'app del Fondo (modalità attiva esclusivamente per la richiesta del 30%).

Le richieste pervenute a mezzo fax, in allegato ad e-mail o inviate da una mail tradizionale a PEC non si intendono ricevute.
La data di presentazione sarà considerata, ad ogni effetto, quella di ricevimento da parte del Fondo del modulo di richiesta correttamente compilato e corredato di tutta la documentazione necessaria.
In caso di documentazione mancante o carente la data di presentazione sarà considerata quella di consegna dell'ultimo documento necessario all'accettazione dell'istruttoria.
Il Fondo verifica l'ammissibilità della richiesta, ovvero la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione alla luce della documentazione fornita dall'iscritto, contattando se necessario l'iscritto per richiedere integrazioni in caso di richiesta incompleta. L'eventuale non accoglimento della richiesta viene comunicato all'iscritto entro trenta giorni dalla data di presentazione.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA

Per tutte le richieste di anticipazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale del richiedente. Ciascun tipo di richiesta prevede inoltre che vengano inviati dei documenti specifici, come spiegato qui di seguito. **(ATTENZIONE: NON VENGONO RESTITUITI GLI ORIGINALI).**

a) Spese sanitarie

- fattura relativa alle spese sostenute[2] emessa non oltre i sei mesi che precedono la richiesta, o preventivo redatto su carta intestata dall'operatore specializzato del settore (in tal caso la fattura deve essere inoltrata al Fondo entro sei mesi dall'erogazione della prestazione e comunque entro due mesi dalla data riportata sul giustificativo di spesa);
- dichiarazione della struttura pubblica competente (ASL o Azienda Ospedaliera o medico di famiglia) che attesti che "le terapie o gli interventi previsti sono legate a gravissime situazioni sotto il profilo medico e hanno carattere di straordinarietà, come da fatture/preventivi allegati" (vedi facsimile del Fondo – si accetta-

2 Nell'ambito delle spese sanitarie si comprendono le spese di viaggio e alloggio, anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al soggetto per il quale si richiede l'anticipazione.

no anche dichiarazioni su carta intestata della struttura sanitaria pubblica purché vi sia il riferimento alla gravità e straordinarietà oppure al D.LGS 252/05 art.11 comma 7 lett. a).

Attenzione: l'iscritto può scegliere liberamente la struttura, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento:

- se la richiesta è effettuata per coniuge o figli occorre inviare anche la copia dello stato di famiglia redatto dal Comune attestante il grado di parentela; in alternativa: estratto per riassunto di atto di matrimonio (per il coniuge) e l'estratto per riassunto atto di nascita indicante il nome di padre e madre (per i figli);
- nell'ambito delle spese sanitarie si comprendono le spese di viaggio e alloggio, anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al soggetto per il quale si richiede l'anticipazione. in questo caso devono essere allegati:

- Dichiarazione della struttura sanitaria di ricovero o presa in carico del soggetto per il quale si richiede l'anticipazione
- Nel caso in cui il soggetto ricoverato presso la struttura sanitaria sia un familiare allegare estratto per riassunto di atto di matrimonio (per il coniuge) e l'estratto per riassunto dell'atto di nascita (per i figli)
- Documenti di soggiorno e/o di viaggio: per questa tipologia di richiesta il Fondo si riserva di richiedere della documentazione integrativa volta ad accertare la congruità delle spese con la normativa vigente

Nel caso di invio di fatture in valuta estera è necessario presentare il tasso di cambio e la conversione in euro rilasciato dalla banca e relativo al giorno di emissione della fattura.

b) Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli

- autocertificazione prima casa, su modulo fornito dal Fondo, sottoscritta dall'acquirente (iscritto o figlio);
- certificato di residenza, se il richiedente risiede già nel Comune ove è ubicato l'immobile;
- solo se l'acquisto è effettuato per i figli: certificato di stato di famiglia redatto dal Comune attestante il grado di parentela o, in alternativa, l'estratto di nascita;
- solo se l'acquisto è effettuato in comproprietà con il coniuge: estratto per riassunto dell'atto di matrimonio redatto dal Comune che indichi il regime patrimoniale scelto;
- se nel contratto preliminare sottoscritto dalle parti e registrato presso l'Agenzia delle Entrate è presente una clausola sospensivamente condizionata all'ottenimento della delibera del mutuo: presentazione di tale delibera.

In aggiunta:

<u>in caso di acquisto da terzi:</u>

- copia conforme del rogito notarile di compravendita, stipulato in data non anteriore di sei mesi rispetto alla data di richiesta, oppure copia autenticata del preliminare di compravendita o copia del preliminare registrato presso l'Agenzia delle Entrate, stipulato in data non anteriore di sei mesi rispetto alla richiesta; al contratto preliminare deve essere allegata copia del mezzo di pagamento della caparra confirmatoria versata dall'acquirente. Il rogito notarile di compravendita deve essere presentato entro sei mesi dall'erogazione della prestazione e comunque entro due mesi dalla data di stipula del rogito stesso.

<u>in caso di acquisto in cooperativa:</u>

- copia dell'atto di assegnazione in proprietà individuale dell'alloggio da parte della cooperativa, oppure se non è ancora intervenuto l'atto di assegnazione, copia dell'atto attestante la prenotazione dell'alloggio, un documento autentico della cooperativa attestante la spesa prevista con le date di scadenza dei versamenti e una certificazione idonea ad attestare il possesso della quota della cooperativa.

Il richiedente si impegna a far pervenire al Fondo copia dell'atto definitivo di assegnazione entro due mesi dalla sua stipulazione.

<u>in caso di costruzione in proprio:</u>

- copia del permesso di costruire ovvero della denuncia di inizio attività (D.I.A. o super D.i.a. ovvero della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.);
- copia del documento attestante la proprietà del terreno;
- fatture che attestino il pagamento delle spese relative a progettazione lavori, acquisto materiali, esecuzione lavori risalenti a non più di diciotto mesi prima della data della richiesta.

Attenzione:

- è esclusa la possibilità di conseguire la liquidazione nel caso in cui il trasferimento del bene avvenga a titolo gratuito;
- è esclusa la possibilità di conseguire la richiesta di anticipazione per estinguere il mutuo acceso

per acquistare l'abitazione;
- è esclusa la possibilità di conseguire la liquidazione della richiesta da parte dell'associato che sia coniuge separato e ancora comproprietario dell'immobile assegnato in godimento;
- l'acquisto della nuda proprietà dell'abitazione non può dare titolo al conseguimento dell'anticipazione in quanto non comporta di norma in capo all'acquirente il diritto di godere dell'immobile a meno che l'aderente vi risieda. In questo caso si rende necessaria la presentazione del certificato di residenza redatto dal Comune;
- è ammissibile la richiesta di anticipazione se l'abitazione intestata al coniuge è acquistata dopo la celebrazione del matrimonio e nel regime patrimoniale della comunione dei beni;
- è ammissibile la richiesta di anticipazione anche per quote della proprietà purché l'immobile costituisca prima casa di abitazione e sia destinato a residenza o dimora abituale dell'iscritto o dei figli. Nel caso di acquisto di quote di proprietà dal coniuge separato, in sostituzione del preliminare di acquisto, è consentito inviare la sentenza del giudice sulle statuizioni patrimoniali. Successivamente dovrà essere inviato atto notarile che trasferisce la quota di proprietà in capo all'aderente. Tale documentazione non dovrà riportare data anteriore i sei mesi rispetto alla data di ricezione della richiesta di anticipazione;
- la richiesta di anticipazione può essere avanzata anche nel caso di acquisto della proprietà superficiaria della prima casa di abitazione;
- è ammissibile la richiesta nel caso di acquisto di un immobile all'asta. In questo caso la documentazione specifica da presentare sarà il verbale di aggiudicazione definitivo e successivamente il decreto di trasferimento. Tale documentazione non dovrà riportare data anteriore i sei mesi rispetto alla data di ricezione della richiesta di anticipazione;
- nel caso di locazione con patto di riscatto, denominato anche "rent to buy", è ammissibile conseguire la liquidazione per il pagamento del prezzo finale che consente l'acquisto della proprietà.

Nel caso di richieste in favore del minore fiscalmente a carico, a norma dell'art. 320 c.c, è necessario ottenere preliminarmente l'autorizzazione del giudice tutelare.

c) Interventi di ristrutturazione edilizia sulla prima casa di abitazione dell'aderente o di suo figlio

L'anticipazione è concessa esclusivamente per i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- restauro e risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Tipologia delle spese ammesse:

- progettazione lavori e prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- acquisto materiali;
- esecuzione lavori;
- relazione di conformità;
- imposte e diritti pagati per concessioni;
- autorizzazioni ed oneri di urbanizzazione.

Documenti da presentare:

- autocertificazione ristrutturazione prima casa di abitazione, redatto secondo lo schema proposto dal Fondo;
- copia conforme dell'atto notarile o, in mancanza, copia della visura catastale richiedibile presso l'Agenzia delle Entrate, da cui risulti la proprietà dell'abitazione, e i dati identificativi dell'immobile;
- se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile: copia della delibera assembleare e della tabella di ripartizione delle spese;
- in caso di ristrutturazione della prima casa di abitazione per i figli: certificato di stato di fami-

glia attestante il grado di parentela o, in alternativa, estratto di nascita redatto dal Comune;
- fatture o preventivi - redatti su carta intestata dall'operatore specializzato del settore - relativi alle spese sostenute ed emessi non oltre sei mesi che precedono la richiesta (nel caso di invio di preventivi, la fattura deve essere inoltrata al Fondo entro sei mesi dall'erogazione della prestazione e comunque entro due mesi dalla data riportata sul giustificativo di spesa). Nel caso in cui alla richiesta vengano allegate direttamente le fatture è necessario inviare anche le ricevute dei bonifici bancari o postali attraverso le quali è stato disposto il pagamento dalle quali deve risultare la causale del versamento.

Attenzione:
- il Fondo liquida il valore del preventivo comprensivo di iva solo se questa sia già stata calcolata dalla società che realizzerà i lavori; laddove vi siano riferimenti generici o non vi sia alcun riferimento verrà liquidato il prezzo iva esclusa;
- nel caso in cui dall'atto notarile risulti che l'abitazione sia intestata esclusivamente al coniuge a seguito di un acquisto effettuato dopo la celebrazione del matrimonio e in regime di comunione dei beni, l'aderente dovrà presentare anche l'estratto di matrimonio con l'indicazione del regime patrimoniale scelto;
- è esclusa la possibilità di accedere alla richiesta di anticipazione nel caso in cui la proprietà dell'abitazione oggetto della ristrutturazione sia stata acquisita dal coniuge dell'associato mediante donazione o per successione. A norma dell'articolo 179 c.c. il bene in questione risulta bene personale del soggetto intestatario e non rientra nella comunione dei beni;
- sono da ritenersi esclusi interventi diversi da quelli richiamati dal DPR 380 del 2001 art. 3 comma 1 lett. a-b-c-d (come, ad esempio, il bonus mobili);
- l'ubicazione dell'abitazione oggetto della ristrutturazione deve coincidere con l'indirizzo di residenza indicato nel modulo di richiesta anticipazione;
- nel caso in cui l'aderente possegga quote di proprietà dell'immobile in regime di separazione dei beni, l'importo della liquidazione verrà erogato in proporzione alle quote di proprietà posseduta.

d) **Ulteriori esigenze dell'iscritto** è sufficiente allegare il documento d'identità in corso di validità e il codice fiscale o la tessera sanitaria che lo riporti. Non è necessario l'invio di documentazione a sostegno della richiesta.

Nota - Cessione del quinto dello stipendio
Qualora il richiedente abbia in corso un finanziamento (cessione del quinto dello stipendio) notificato al Fondo, la richiesta di anticipazione potrà essere accolta solo se l'iscritto allega un'attestazione di estinzione del debito della società finanziaria o, nel caso in cui il contratto sia ancora in essere, una liberatoria con cui la società finanziaria autorizzi il Fondo a liquidare l'importo richiesto.
Per anticipazioni per spese sanitarie il Fondo potrà comunque liquidare un importo, anche in assenza di liberatoria, fino a 4/5 dell'anticipazione complessivamente concedibile.

ART. 6 TEMPI DI EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

Le quote oggetto di anticipazione vengono disinvestite con il valore quota di fine mese per tutte le richieste complete e ammissibili che pervengono al Fondo entro il giorno 16 di ciascun mese e con il valore quota di fine mese successivo per tutte le richieste complete e ammissibili pervenute successivamente; se la documentazione è incompleta i tempi decorrono dalla data di pervenimento dell'ultimo documento mancante. L'importo anticipabile viene calcolato in base al numero di quote a disposizione dell'iscritto alla data di disinvestimento. Fondo Gomma Plastica liquida la prestazione entro i termini di legge, ovvero entro un massimo di sei mesi dalla data di presentazione di tutta la documentazione richiesta per le singole fattispecie.

ART. 7 REINTEGRO DELLA POSIZIONE

L'aderente ha la possibilità di reintegrare l'anticipazione, mediante versamenti di contributi in unica soluzione o periodici: tali versamenti hanno lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. Sui reintegri, riferiti ai montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007 ed eccedenti il limite di euro 5.300 è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione e proporzionale all'importo reintegrato; l'iscritto che vuole procedere al reintegro lo comunica al Fondo che risponde fornendo tempestivamente tempi e modalità.

ART. 8 TASSAZIONE

L'anticipazione è sottoposta a tassazione ai sensi del D.lgs. 252/2005 e successive modifiche o integrazioni. Si suggerisce di prendere visione del Documento sul regime fiscale e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70 del 18 dicembre 2007.

fondo gomma plastica

IL TUO **DOMANI**
IN BUONE MANI.

P.zza Medaglie d'oro, 3 - 20135 MILANO

Tel: 02.67382452, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00

Fax. 02.6696596

E-mail: info@fondogommaplastica.it

Pec: fondogommaplastica@pec-mail.it

www.fondogommaplastica.it